

COMUNE DI SARROCH

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

Sessioni e convocazioni

ART. 1

Sessioni del consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si deve riunire annualmente in due sessioni ordinarie, una primaverile e una autunnale.
2. Il **Presidente del Consiglio**¹ è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri.
3. Il **Presidente del Consiglio**² fissa il giorno e l'ora della convocazione, sentita la conferenza dei capigruppo.

ART. 2

Luogo delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono di norma di norma nella apposita sala della residenza municipale.
2. Su proposta del Sindaco la conferenza dei capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. Il nuovo luogo di riunione, così individuato, deve essere pubblicizzato secondo le modalità previste dall'art. 14.

¹ Le parole in grassetto hanno sostituito la parola "Sindaco" ai sensi della delibera del Consiglio comunale del 10/07/2006 n. 32.

² Cfr. nota precedente.

ART. 3

Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio³ convoca il Consiglio mediante avvisi scritti, da notificarsi ai consiglieri a domicilio. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ed eventualmente il giorno e l'ora della seconda convocazione, che si terrà il giorno successivo alla medesima ora.

2. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al **Presidente del Consiglio**⁴, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domicilio non venga comunicato l'avviso di convocazione verrà depositato presso il servizio postale (telegramma o R.A.R.) o tramite fax seguito da telegramma, mentre ogni altro atto pertinente alla carica verrà depositato presso il palazzo municipale – Ufficio di segreteria, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

3. L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima e, per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4. nei casi di urgenza l'avviso deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione deve essere differita alla successiva adunanza.

ART. 4

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati.

2. Il **Presidente del Consiglio**⁵ deve aprire la seduta appena sia presente il numero legale dei consiglieri.

3. Decorsi un'ora dal termine indicato nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il **Presidente del Consiglio**⁶ deve dichiarare deserta l'adunanza rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno all'adunanza di seconda convocazione.

³ Cfr. nota precedente

⁴ Le parole in grassetto hanno sostituito la parola "Sindaco" ai sensi della delibera Cons. comunale n.32 del 10/07/2006.

⁵ Cfr. nota precedente.

⁶ Cfr. nota precedente.

4. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate e non giustificate.

5. I consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

6. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che si allontani anche temporaneamente dall'aula prima del termine dell'adunanza, deve darne avviso al Segretario.

ART. 5

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

2. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché siano presenti almeno quattro consiglieri.

3. Anche la seconda convocazione è fissata nei termini indicati dall'art. 3 comma 1 del presente regolamento.

4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione è notificato ai soli consiglieri non intervenuti alla precedente.

ART. 6

Iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Il Presidente del Consiglio⁷, sentita la conferenza dei capi gruppo, stabilisce gli argomenti che devono essere trattati nelle adunanze del Consiglio, iscrivendo all'ordine del giorno, nell'ordine di rispettiva presentazione, le proposte del Sindaco e della Giunta, quelle delle commissioni consiliari permanenti, quelle della conferenza dei capi gruppo, quelle dei singoli consiglieri.

ART. 7

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o, se istituita, presso l'unità organizzativa addetta al Consiglio, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

⁷ Cfr. nota precedente.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del Consiglio sentita la conferenza dei capi gruppo ed il Segretario comunale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui agli art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55 comma quinto della Legge 8 giugno 1990 n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

CAPO II

PRESIDENZA DISCIPLINA, PUBBLICITA', SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E PROCESSI VERBALI

ART. 8

Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal **Presidente del Consiglio**⁸.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del **Presidente del Consiglio**⁹ le sue funzioni sono assunte dal **Sindaco**¹⁰; in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo le funzioni sono assunte secondo quanto stabilito dallo Statuto.
3. Il **Presidente del Consiglio** rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite. Esso viene eletto con votazione segreta con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati¹¹.
4. Per l'assolvimento delle sue funzioni, il **Presidente del Consiglio** è dotato di un apposito Ufficio di Presidenza cui sarà preposto, per gli adempimenti burocratici e amministrativi connessi a tutta l'attività del Presidente, personale dipendente del Comune. La dotazione organica dell'ufficio è definita, su proposta del Presidente, dalla Giunta comunale¹².
5. Per l'adempimento delle sue funzioni il **Presidente del Consiglio** deve essere dotato di apposite risorse finanziarie che, su proposta del Presidente del

⁸ Cfr. nota precedente.

⁹ Cfr. nota precedente.

¹⁰ Le parole in grassetto hanno sostituito la parola "Vice Sindaco" ai sensi della delibera del Consiglio comunale n. 32 del 10/07/2006

¹¹ L'intero comma è stato aggiunto ai sensi della delibera del Cons. comunale n. 32 del 10/07/2006.

¹² Cfr. nota precedente.

Consiglio dovranno essere previste nel bilancio comunale. Le variazioni a queste risorse dovranno essere attuate su proposta e col parere favorevole del Presidente del Consiglio¹³.

6. Distintivo del Presidente del Consiglio è la fascia con i colori del Comune, con lo stemma della Repubblica su un verso e lo stemma del Comune sull'altro, da portarsi a tracolla¹⁴.

ART. 9

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Presidente del Consiglio¹⁵ dirige e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente Regolamento. In particolare ha facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annuncia il risultato delle votazioni.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente del Consiglio¹⁶ o di un Consigliere, se la proposta non incontra opposizione. In caso di opposizione, la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa immediatamente in votazione ed approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del Presidente del Consiglio¹⁷ o di un Consigliere, per proseguire in successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, per l'occasione sono ammessi a parlare due consiglieri, uno a favore ed uno contro. Gli interventi devono essere contenuti nel tempo di tre minuti.

ART. 10

Poteri di polizia del Presidente del Consiglio¹⁸

1. Il Presidente del Consiglio¹⁹ è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone redigere processo verbale da trasmettere al Prefetto.

¹³ Cfr. nota precedente.

¹⁴ Cfr. nota precedente.

¹⁵ Le parole in grassetto hanno sostituito la parola "Sindaco" ai sensi della delibera del Consiglio comunale n. 32 del 10/07/2006.

¹⁶ Cfr. nota precedente.

¹⁷ Cfr. nota precedente.

¹⁸ Le parole "Presidente del Consiglio" hanno sostituito la parola "Sindaco" ai sensi della delibera del Consiglio comunale n. 32 del 10/07/2006.

¹⁹ Le parole in grassetto hanno sostituito la parola "Sindaco" ai sensi della delibera del Consiglio comunale n. 32 del 10/07/2006.

ART. 11

Contegno del pubblico

1. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico, devono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. Nessuna persona estranea può accedere durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre il Segretario, gli Assessori, gli Agenti di Polizia Municipale ed il personale addetto al Servizio, potrà – a seconda delle esigenze delle materie in discussione – essere ammessa la presenza di determinati funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio o dal **Presidente del Consiglio**²⁰
3. Il **Presidente del Consiglio**²¹, nelle sedute pubbliche dati gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche di ordinare l'arresto, ponendolo in tal caso immediatamente a disposizione dell'autorità di polizia giudiziaria.
4. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il **Presidente del Consiglio**²² può ordinare lo sgombero della sala.

ART. 12

Divieto ai consiglieri di turbare l'ordine

1. Qualora un Consigliere turbi l'ordine con atti o con parole ingiuriose o sconvenienti, è richiamato dal **Presidente del Consiglio**²³.
2. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il **Presidente del Consiglio**²⁴ conferma o ritira il richiamo.
3. Se il Consigliere insiste nella trasgressione, il **Presidente del Consiglio**²⁵ gli interdice la parola sull'argomento in discussione.
4. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il **Presidente del Consiglio**²⁶ può sospendere la seduta.
5. E' vietato l'uso dei telefoni cellulari nella sala consiliare.

ART. 13

Divieto di fumare

1. Nella sala consiliare è vietato fumare.

²⁰ Le parole in grassetto hanno sostituito la parola "Sindaco" ai sensi della delibera del Consiglio comunale n. 32 del 10/07/2006

²¹ Cfr nota precedente.

²² Cfr nota precedente.

²³ Cfr nota precedente.

²⁴ Cfr nota precedente.

²⁵ Cfr nota precedente.

²⁶ Cfr nota precedente.

2. Il **Presidente del Consiglio**²⁷ richiama i consiglieri trasgressori e fa allontanare dalla sala i cittadini trasgressori che contravvengono alla disposizione, dopo aver fatto comminare le sanzioni previste dalla legge.

3. Il **Presidente del Consiglio**²⁸ censura i consiglieri che persistono nella trasgressione e può sospendere la seduta in caso di non adempimento

ART. 14

Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

ART. 15

Pubblicità delle adunanze

1. La cittadinanza deve essere informata del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno delle adunanze pubbliche del Consiglio comunale. A tal fine, l'amministrazione provvede alla diramazione del bando pubblico ed all'affissione di un adeguato numero di manifesti murali.

ART. 16

Apertura delle sedute

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario comunale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.

2. Il **Presidente del Consiglio**²⁹ comunica i nominativi dei consiglieri assenti, specificando eventuali giustificazioni.

3. Il **Presidente del Consiglio**³⁰, durante la seduta, non è più tenuto a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto da un Consigliere.

4. Dopo l'appello nominale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e chiama tre consiglieri alle funzioni di scrutatore per le votazioni tanto palesi che segrete.

²⁷ Le parole in grassetto hanno sostituito la parola "Sindaco" ai sensi della delibera del Consiglio comunale n. 32 del 10/07/2006.

²⁸ Cfr. nota precedente.

²⁹ Le parole in grassetto hanno sostituito la parola "Sindaco" ai sensi della delibera del Consiglio comunale n. 32 del 10/07/2006.

³⁰ Cfr. nota precedente

ART. 17

Attribuzione delle funzioni di Segretario ad un Consigliere

1. Nei casi previsti dall'art. 290 del T.U. della legge comunale e Provinciale 4-2-1915 n. 148, il **Presidente del Consiglio**³¹ chiama alle funzioni di Segretario un Consigliere.

ART. 18

Disciplina della discussione

1. I consiglieri parlano dal proprio seggio, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, il medesimo comportamento deve essere tenuto da chiunque venga autorizzato ad intervenire nella discussione.
2. I consiglieri che intendono parlare su un argomento all'ordine del giorno debbono farne richiesta al **Presidente del Consiglio**³² il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.
3. Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di dieci minuti.
4. In occasione di trattazione di argomenti di particolare rilevanza e o complessità, il **Presidente del Consiglio**³³ su richiesta di un Consigliere e prima dell'inizio della discussione, sentiti i capigruppo, può stabilire in deroga al terzo comma, una diversa durata del tempo di intervento. In caso di diniego, il Consigliere può appellarsi al Consiglio che, senza discussione, decide a maggioranza.
5. Nessun Consigliere può parlare per più di due volte sullo stesso argomento, salvo autorizzazione del Consiglio a maggioranza dei presenti. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo al regolamento.
6. Gli interventi successivi al primo non possono superare la durata di cinque minuti.
7. Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame.
8. Il **Presidente del Consiglio**³⁴, dopo aver richiamato per due volte il Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, gli interdice la parola in discussione.
9. Le discussioni relative alle sedute consiliari saranno registrate e archiviate nonché messe a disposizione per l'audizione e/o duplicazione, dietro richiesta dei consiglieri interessati.

ART. 19

Fatto Personale

1. E' fatto personale il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta.

³¹ Cfr. nota precedente.

³² Cfr. nota precedente.

³³ Cfr. nota precedente

³⁴ Cfr. nota precedente

2. Il Consigliere che ritenga di essere stato leso per i motivi di cui al primo comma, chiede la parola per fatto personale.
3. Il **Presidente del Consiglio**³⁵, riscontra l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. In caso di diniego il Consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide seduta stante senza discussione.
4. L'intervento per fatto personale deve essere contenuto nel tempo di cinque minuti.

ART. 20

Intervento per richiamo al regolamento

1. Ogni Consigliere può fare può sempre fare, in qualsiasi momento interventi per un richiamo al Regolamento ed all'ordine dei lavori.
2. Il **Presidente del Consiglio**³⁶ concederà la parola soltanto ad un oratore per opporsi all'assunto espresso dal richiamante.
3. L'argomento oggetto del richiamo dovrà essere messo in votazione.

ART. 21

Comunicazione e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio, nelle proprie adunanze, non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che la conferenza dei Capi Gruppo abbia espresso parere favorevole.
2. Al termine della seduta qualunque Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante, senza discussione.

ART. 22

Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

1. Qualora sia presentata una proposta pregiudiziale e/o domanda di sospensione il **Presidente del Consiglio**³⁷ concede la parola ad un oratore contrario alla proposta, indi si procederà alla votazione.

³⁵ Cfr. nota precedente

³⁶ Cfr. nota precedente

³⁷ Cfr. nota precedente

ART. 23

Chiusura della discussione

1. Il **Presidente del Consiglio** ³⁸ dichiara chiusa la discussione di un argomento quando nessun Consigliere chiede la parola. Se vi è dissenso circa la chiusura della discussione, la richiesta di chiusura dovrà essere sostenuta da almeno tre consiglieri. Il **Presidente del Consiglio** ³⁹ accorda prima la parola ad un oratore contrario, poi ad uno favorevole, quindi la pone in votazione. Gli interventi di cui al presente articolo sono contenuti nel tempo di tre minuti.

ART. 24

Votazione delle proposte

1. Dichiarata chiusa la discussione, il **Presidente del Consiglio** ⁴⁰ concede la parola solo per dichiarazioni di voto. Il tempo per queste dichiarazioni sarà contenuto in cinque minuti.
2. Nel caso si tratti di proposta composta da diversi articoli, o capitoli, o voci, il Consiglio, qualora un Consigliere lo richieda, procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli, voci.
3. Ogni Consigliere ha diritto, in ogni momento, di proporre emendamenti che vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Prima si procede alla votazione degli emendamenti soppressivi; seguono i modificativi, infine gli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso punto. Gli emendamenti dei singoli consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.
4. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli o voci, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità.
5. Durante la votazione nessuno può prendere la parola.
6. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero che presero parte a quella annullata.

ART. 25

Forme di votazione

1. I consiglieri esprimono il loro voto dal proprio seggio per alzata di mano o per appello nominale.
2. Le deliberazioni concernenti persone si votano a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi previsti dalla legge in cui occorra una maggioranza qualificata.

³⁸ Cfr. nota precedente.

³⁹ Cfr. nota precedente

⁴⁰ Cfr. nota precedente

Per determinare la maggioranza dei votanti si computano le schede bianche e le nulle.

4. Si procede al ballottaggio nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

ART. 26

Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è consentita qualora sia richiesta da tre consiglieri comunali.

2. Per tale votazione il Sindaco indica il significato del "si" e del "no"; quindi il Segretario procede all'appello e annota i voti, il Sindaco proclama il risultato.

ART. 27

Controprova nel voto per alzata di mano

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova qualora un Consigliere lo richieda, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e prima che si passi ad altro argomento.

2. Il Sindaco e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se il risultato della votazione è dubbio si procede per appello nominale.

ART. 28

Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si esercitano con schede, distribuite dal personale addetto ad ogni Consigliere al momento del voto. A tal fine viene predisposto un apposito seggio. La votazione viene per appello nominale.

2. Spoglio di conteggio delle schede viene eseguito dal Sindaco con l'assistenza degli scrutatori.

ART. 29

Esito delle votazioni

1. Terminate le votazioni il Sindaco ne proclama l'esito.

2. Nei casi in cui il numero dei voti differisca dal numero dei votanti il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

3. Qualora sorgano contestazioni sui risultati e sulla validità delle votazioni, il Consiglio delibera seduta stante. Il Sindaco concede la parola al Consigliere che solleva la contestazione e ad un Consigliere per opporvisi. Gli interventi devono essere contenuti nel termine di tre minuti.

ART. 30

Astensione dalle deliberazioni

1. I consiglieri non possono partecipare alla trattazione ed alla votazione di deliberazioni per le quali abbiano interesse a norma di legge.

ART. 31

Verbali delle deliberazioni

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario, devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti pro e contro ogni proposta.
2. Il verbale delle adunanze deve contenere il tipo di seduta, la forma di votazione, i nominativi dei consiglieri presenti alle votazioni sui singoli argomenti, i nominativi dei consiglieri favorevoli, contrari ed astenuti.
3. Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri consiglieri.

ART. 32

Chiusura dei lavori

1. I lavori del Consiglio debbono avere termine entro le ore 24.00.
2. Qualora venga richiesta una deroga, questa deve essere approvata da due terzi dei consiglieri presenti.

CAPO III

ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO, MOZIONI RACCOMANDAZIONE

ART. 33

Istanze di sindacato ispettivo

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.
2. L'interrogazione è la richiesta scritta al fine di conoscere se un determinato fatto corrisponda al vero o se informazione sia pervenuta in merito al Sindaco o agli assessori e se questi abbiano preso o intendano prendere decisioni su determinati fatti.

ART. 34

Modalità di presentazione

1. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere indirizzate al Sindaco e presentate e presentate al Protocollo generale. Il Sindaco provvede ad inoltrarle all'interrogato o all'interpellato.
2. Le interrogazioni e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare successiva alla loro presentazione, in ordine cronologico, di norma immediatamente dopo le comunicazioni del Sindaco.

ART. 35

Trattazione delle interrogazioni

1. Tutte le interrogazioni presentate, comprese quelle per cui vengono richieste risposte scritte, devono essere lette al Consiglio dal Sindaco.
2. L'interrogato deve rispondere in aula, e/o per iscritto se richiesto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione.
3. La risposta in aula deve essere contenuta nel limite di tempo di cinque minuti.

ART. 36

Trattazione delle interpellanze

1. L'ordine di trattazione delle interpellanze deve essere comunicato insieme con l'avviso di convocazione. La risposta alle interpellanze seguirà il turno di presentazione ed avverrà normalmente a fine seduta.
2. L'interpellante ha diritto di svolgere la sua interpellanza nel tempo di dieci minuti.
3. La risposta dell'interpellato, anch'essa contenuta nel termine di dieci minuti, potrà dar luogo soltanto a replica dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà eccedere i tre minuti.
4. Nel caso di interpellanze firmate da più consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario, in caso di sua assenza al secondo firmatario e così di seguito.
5. Il Sindaco, sentiti i firmatari, può far svolgere contemporaneamente interpellanze relative ad argomenti simili o identici.
6. Qualora l'interpellante non sia presente alla seduta in cui si tratta la sua interpellanza, questa viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 37

Mozione

1. La mozione è una proposta tendente a promuovere una discussione sulla condotta o sull'operato del Sindaco, della Giunta o di un singolo Assessore,

oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio su importanti fatti politici o amministrativi. La mozione comporta in ogni caso l'adozione di un voto deliberativo. X

2. Le mozioni, firmate da almeno tre consiglieri o da un gruppo consiliare devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 34.

3. E' fatta salva la possibilità di trasformare, seduta stante, un'interpellanza in mozione, che viene immediatamente discussa.

4. Sulle mozioni possono intervenire tutti i consiglieri. L'illustrazione della mozione deve essere fatta dal primo firmatario o in caso di assenza o rinuncia dal secondo firmatario e così di seguito.

5. Gli interventi sulle mozioni devono essere contenuti nel limite di tempo di dieci minuti.

6. E' facoltà del Sindaco, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente mozioni su argomenti identici o analoghi.

ART. 38

Raccomandazioni

1. La raccomandazione è un invito che uno o più consiglieri possono indirizzare al Sindaco o ad un Assessore, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegno di determinate pratiche, o affinché siano o non siano adottati determinati provvedimenti.

2. La raccomandazione è fatta verbalmente, seduta stante, oppure con lettera aperta.

3. La raccomandazione, di norma, deve essere svolta nel limite di tre minuti, prima della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI

ART. 39

Costituzione Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della

persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il Consigliere del gruppo anziano secondo la legge.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

5. Il Consigliere che si dimette dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Dalla costituzione per iscritto al Sindaco da parte dei consiglieri interessati.

ART. 40

Conferenza dei capi gruppo

1. Il Consiglio Comunale nella prima adunanza, provvede a formalizzare con atto deliberativo la composizione della conferenza dei capi gruppo.

2. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco ed esprime pareri e proposte su:

a) il calendario dei lavori del Consiglio e la formulazione dei relativi ordini del giorno;

b) le richieste da avanzare al Sindaco al fine di assicurare ai gruppi ed ai consiglieri i mezzi e gli strumenti necessari al loro funzionamento ed all'espletamento del loro mandato.

3. La conferenza dei capi gruppo deve essere convocata entro sette giorni qualora venga richiesto dai capi gruppo che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con proposta motivata.

4. Alle riunioni della conferenza dei capi gruppo può partecipare il Segretario.

5. Il verbale di ogni seduta viene redatto dal Segretario scelto fra i dipendenti dell'amministrazione con atto del Segretario Comunale. Il verbale dovrà contenere una sintesi degli interventi, le conclusioni e le decisioni assunte e verrà inviato ai singoli gruppi.

6. I capi gruppo potranno farsi sostituire da altro Consigliere del gruppo con delega scritta.

TITOLO II

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 41

Suddivisione delle Commissioni Consiliari

1. Le commissioni Consiliari si suddividono in:

- a) Conferenza dei capi gruppo di cui al precedente articolo 39;
 - b) Commissioni Consiliari permanenti;
 - c) Commissioni previste da leggi nazionali o regionali;
 - d) Commissioni previste da altri regolamenti comunali
 - e) Commissioni per particolari problemi costituite con deliberazione del Consiglio comunale e/o con atto del Sindaco.
2. Le Commissioni di cui ai punti a), b), c), d), hanno la stessa durata del Consiglio comunale, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento.
 3. I componenti dimissionari sono sostituiti.

ART. 42

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nell'adunanza successiva alla prima tenuta dopo l'elezione.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da componenti che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione segreta nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un commissario, il gruppo consiliare di appartenenza, tramite il suo capo gruppo, propone un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sua sostituzione.

ART. 43

Elezione del Presidente e del Vice Presidente della commissione Permanente

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla loro costituzione, convoca le Commissioni permanenti per l'insediamento e per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. Ciascun commissario esprime una sola preferenza; il più votato è eletto Presidente, il secondo Vice Presidente; a parità di voti è eletto il più anziano per età.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei commissari.

ART. 44

Sedute commissioni permanenti

1. Il Sindaco, di concerto con i presidenti delle commissioni permanenti, sentita la conferenza dei capi gruppo, coordina i lavori delle commissioni.
2. I Presidenti convocano le commissioni mediante avvisi scritti, da notificare ai commissari almeno due giorni prima della data fissata per la seduta, contenenti la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Gli avvisi di convocazione devono inoltre essere inviati per conoscenza ai capi gruppo, al Sindaco ed agli Assessori, che possono partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola ma non di voto.
3. La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti.
4. Ogni Commissario, in caso di motivata assenza, può delegare, con lettera indirizzata al Presidente della commissione, un proprio collega di gruppo a partecipare in sua vece ai lavori della Commissione.
5. Le commissioni consiliari permanenti, qualora lo ritengano opportuno, possono invitare a partecipare ai propri lavori funzionari, tecnici ed esperti.

ART. 45

Segretario delle commissioni consiliari Verbale delle sedute

1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco ed ai capi gruppo.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
3. I verbali devono riportare i nominativi dei commissari presenti e degli assenti, la data, il luogo e l'ora della riunione, il nominativo di colui che assume la presidenza ed il nominativo del Segretario, l'oggetto di ogni singolo argomento trattato, la sintesi degli interventi e delle proposte espresse nel corso della seduta, le conclusioni cui perviene la commissione, l'esito delle votazioni.

ART. 46

Funzioni Commissari Permanenti

1. Le commissioni permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito:
 - a) di esaminare e di approfondire, in sede referente, questioni di interesse dell'Amministrazione, assegnate dal Consiglio, dal Sindaco o dalla Giunta;
 - b) di informarsi sull'andamento di Enti, Aziende, Società e di altre forme associative in cui il Comune sia presente;
 - c) di esaminare, di propria iniziativa, materie ed argomenti di particolare interesse per la cittadinanza;

d) di proporre provvedimenti e/o atti, relativi ad argomenti di propria competenza, da sottoporre all'esame del Consiglio, del Sindaco o degli Assessori.

2. Ogni Commissione consiliare permanente, tramite il suo Presidente può proporre al Sindaco di inserire all'ordine del giorno del Consiglio argomenti di cui ai precedenti a), b), c).

3. Per ogni argomento licenziato dalla Commissione, questa nomina un relatore di maggioranza e uno di minoranza, affinché illustrino la proposta al Consiglio comunale.

ART. 47

Commissioni previste da Regolamenti comunali

1. Le commissioni previste da altri Regolamenti comunali sono elette con le norme previste dai Regolamenti stessi.

2. Qualora tali Regolamenti non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio comunale di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48

Entrata in vigore

1. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento è pubblicato all'Albo comunale per quindici giorni.